



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione
Ufficio VIII

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche modificata dalla Direttiva 2013/55/UE del 20 novembre 2013



VISTO il Decreto legislativo 9 novembre 2007 n. 206 di 2005/36/CE, come modificato dal Decreto legislativo 28 gennaio 2016 n. 15;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016 n. 19, Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento;

VISTA l'istanza presentata ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206/2007, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisito in più Paesi (Italia/**Spagna**) appartenenti all'Unione Europea dal Sig. **Pietro VOLTA**;

VISTA la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206/2007, relativa al titolo di formazione sotto indicato;

VISTA l'attestazione del competente "Ministerio de Educación, Cultura y Deporte" di Madrid (Spagna) del 23 gennaio 2018, con la quale si certifica che, l'equivalenza della formazione accademica triennale italiana in "Scienze Biologiche" ottenuta dall'interessato al livello accademico spagnolo di "Grado" nel settore di conoscenza delle scienze e nel campo specifico di Scienze Biologiche ed affini, unitamente al Master, ai sensi dell'art. 11 e) della direttiva 2005/36/CE, abilitano in Spagna all'esercizio della professione di docente nella scuola secondaria obbligatoria e Baccellierato per studenti di età compresa tra 12 e 18 anni nel settore di conoscenza delle Scienze e nel campo specifico delle Scienze Biologiche e affini;

VISTO il parere fornito in data 21 marzo 2014 dal Dipartimento per le Politiche Europee in base al quale, ai fini del riconoscimento delle qualifiche professionali, non rilevano le modalità di reclutamento previste dal diritto interno di ciascun Stato membro, bensì il percorso formativo seguito, all'esito del quale è appropriato riconoscere la qualifica professionale di docente abilitato esclusivamente nella classe di concorso riconducibile al percorso del Master de Profesorado, e non a tutte le classi di concorso cui dà accesso il titolo accademico posseduto, al fine di evitare, ai

sensi dell'art. 1 del D.lgs. n. 206/2007, disparità di trattamento con gli stessi cittadini italiani;

VISTA la nota prot. n. 2971 del 17 marzo 2017, con cui il M.I.U.R. comunica, conformemente ai chiarimenti forniti dal Ministerio de Educación, Cultura y Deporte spagnolo, di prendere in considerazione a partire dalla suddetta data *“solo ed esclusivamente le istanze complete di un documento che attesti la partecipazione al concorso pubblico spagnolo (sistema selectivo de acceso a la función pública) o il superamento di almeno una parte dello stesso”*;

VISTA l'ordinanza del Consiglio di Stato, sezione VI, n. 4709 del 30 ottobre 2017 che, in sede di appello cautelare, in accoglimento del ricorso n. 5847/2017 proposto da soggetti controinteressati alla nota di cui sopra, ha disposto che, nelle more della definizione del giudizio di merito, questo Ministero debba continuare ad adottare con riserva la procedura di riconoscimento seguita fino al 20 marzo 2017;

VISTA la nota PEC prot. n. 2093 del 06 febbraio 2018 con la quale il M.I.U.R. ha chiesto all'Avvocatura di Stato un parere circa le modalità di gestione dei provvedimenti sub condizione in relazione alla decisione del Consiglio di Stato di cui sopra;

VISTA la nota di risposta del 23 aprile 2018 pervenuta con PEC del 15 maggio 2018, con la quale l'Avvocatura Generale dello Stato esprime il proprio parere, ritenendo *sia opportuno attenersi scrupolosamente alla decisione del Consiglio di Stato che è chiara nello stabilire che, prima della decisione di merito del TAR, il Ministero debba procedere al riconoscimento con le stesse modalità prima della promulgazione della nota datata 20 marzo 2017*;

RITENUTO OPPORTUNO, nelle more della definizione del giudizio di merito, dover dare esecuzione alla citata Ordinanza del Consiglio di Stato;

VISTO l'art. 7 e successive modifiche del già citato decreto legislativo n. 206/2007, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

VISTA la circolare ministeriale prot. n. 5274 del 07 ottobre 2013 che stabilisce le modalità di accertamento e di documentazione della lingua italiana ai fini del riconoscimento della professione di docente, ai sensi della normativa sopra indicata;

CONSIDERATO che l'interessato ha la competenza linguistica necessaria e accademica in Italia



la lingua italiana, possiede conseguito la formazione

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 7 del Decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessato è qualificato nello Stato membro d'origine;

RILEVATO altresì, che ai sensi dell'art. 19 del D.lgs. n. 206/2007 e successive modifiche, l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel paese di provenienza al possesso di un ciclo di studi post – secondari di durata di almeno quattro anni e al completamento della formazione professionale richiesta in aggiunta al ciclo di studi post – secondario;

TENUTO CONTO di quanto disposto al comma 3, art. 16 del Decreto legislativo più volte citato n. 206/2007, come modificato dal Decreto legislativo 28 gennaio 2016 n. 15;

VISTO il decreto direttoriale prot. n. 913 del 05 giugno 2018, che subordina al superamento di misure compensative, il riconoscimento del titolo di formazione professionale in argomento;

VISTA la nota prot. n. 3412 del 29 giugno 2019, con la quale l' Istituto Statale di Istruzione Superiore "Francesco Gonzaga", ha fatto conoscere l'esito favorevole del tirocinio svolto dall'interessato per l'insegnamento in argomento;

ACCERTATO che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessato, integrato dalla misura compensativa sopra citata, comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206/2007;

1- F f r c		D E C R E T A nesso all'eventuale pronuncia che dovesse risultare ero all'esito del giudizio di merito sulla legittimità della 17 marzo 2017, il titolo di formazione professionale
---------------------	---	--

- Diploma di istruzione post-secondario: Laurea Specialistica in Biologia (classe n. 6/S delle lauree specialistiche in Biologia) conseguita il 19 marzo 2008 presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II (Italia);
- Titolo di abilitazione all'insegnamento: "Master Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas en la especialidad de "Biología y Geología" conseguito nell'anno accademico 2014/2015 presso la Universidad Isabel I de Castilla (Spagna),

posseduto dal cittadino italiano **Pietro Volta**, nato a Villaricca (NA) il 09 settembre 1982, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 9 novembre 2007 n. 206, come integrato dalla misura compensativa di cui al decreto direttoriale citato in premessa, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria per la classe di concorso:

A-50 Scienze naturali, chimiche e biologiche

2 - Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 32 della legge n.69 del 18 giugno 2009, è pubblicato sul sito istituzionale di questo Ministero - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione.



IL DIRETTORE GENERALE
Maria Assunta Palermo



Firmato digitalmente da
PALERMO MARIA ASSUNTA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA

TS/AGR